



*Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO  
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI  
**PESARO e URBINO**

Ufficio Prevenzione Incendi

Pesaro, data del protocollo

Ordini e Collegi Professionali della Provincia di Pesaro e Urbino  
Camera di Commercio Pesaro e Urbino  
Confindustria di Pesaro e Urbino  
Confartigianato Ancona Pesaro e Urbino  
CNA Pesaro e Urbino  
p.c. Prefettura UTG di Pesaro e Urbino

Oggetto: Codice di Prevenzione Incendi, DM 03.08.2015 e s.m.i.. Valutazione del progetto (rif. art. 3 DPR 151/2011) – Attività informativa.

Ad oggi, con le modifiche apportate al c.d. Codice di Prevenzione Incendi dal DM 12.04.2019, per moltissime attività di nuova realizzazione, le norme tecniche allegate al Codice sono diventate l'unico strumento di progettazione ammesso (eliminazione del cosiddetto doppio binario per le attività non normate).

Il successivo DM 18.10.2019, con la modifica all'allegato I del DM 03.08.2015, ha introdotto ulteriori novità al Codice, sia nella parte generale, che nelle singole misure antincendio, fornendo al punto G.2.9 puntuali indicazioni in merito ai contenuti della documentazione progettuale da presentare ai fini della valutazione del progetto antincendio.

**G.2.9 Valutazione del progetto antincendio**

1. *Ai fini della valutazione del progetto da parte del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, secondo le procedure previste dalla vigente normativa, il progettista deve garantire tramite la documentazione progettuale:*
  - a. *l'appropriatezza degli obiettivi di sicurezza antincendio perseguiti, delle ipotesi di base, dei dati d'ingresso, dei metodi, dei modelli, degli strumenti normativi selezionati ed impiegati a supporto della progettazione antincendio;*
  - b. *la corrispondenza delle misure di prevenzione incendi agli obiettivi di sicurezza perseguiti secondo le indicazioni del presente documento;*
  - c. *la correttezza nell'applicazione di metodi, modelli e strumenti normativi.*
2. *Il progettista assume piena responsabilità in merito alla valutazione del rischio d'incendio riportata nella documentazione progettuale relativa all'attività.*

Pertanto, nella documentazione progettuale dovrà essere data chiara evidenza che le misure di prevenzione incendi (individuabili ora nella Strategia antincendio) siano congrue con la valutazione del rischio di incendio, attraverso l'applicazione delle soluzioni conformi, alternative o in deroga.

Conseguentemente è indispensabile che il progettista antincendio, seguendo la metodologia generale indicata al punto G.2.6, proceda con la redazione della relazione tecnica:

- a) descrivendo qualitativamente e quantitativamente l'attività ed il suo funzionamento, al fine di chiarire lo scopo della progettazione;
- b) esplicitando gli obiettivi di sicurezza della progettazione (così come intesi al punto **G.2.5**);
- c) effettuando la valutazione del rischio d'incendio in modo qualitativo o quantitativo (**G.2.6.1**);
- d) attribuendo i profili di rischio (**G.2.6.2**);
- e) mitigando il rischio valutato tramite misure preventive, protettive e gestionali che rimuovano i pericoli, riducano i rischi o proteggano dalle loro conseguenze:
  - i. definendo la strategia antincendio complessiva (**G.2.6.3**),

ii. attribuendo i livelli di prestazione per tutte le misure antincendio (G.2.6.4);

iii. individuando le soluzioni progettuali che garantiscono il raggiungimento dei livelli di prestazione attribuiti (G.2.6.5).

Qualora il risultato della progettazione non sia ritenuto compatibile con lo scopo definito al punto a), il progettista deve ripetere i passi di cui al punto e) della presente metodologia.

Appare superfluo precisare che in caso di esito negativo della verifica della completezza formale del progetto antincendio, non potrà procedersi con l'esame del progetto ai fini dell'espressione del previsto parere ex art. 3 DPR 151/2011.

Quanto sopra riportato è stato anche oggetto di trattazione in specifica nota della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica.

Si comunica, infine, che lo scrivente Comando VVF è, come consuetudine, disponibile a fornire ogni utile chiarimento e/o supporto ai progettisti antincendio, pur con i limiti logistici determinati dall'attuale situazione pandemica. A tal fine è prevista, a partire dal 25.11 e fino al 31.12 pp.vv., nelle giornate di mercoledì e venerdì non festivi, dalle ore 14:00 alle ore 18:00, la disponibilità di due Funzionari prevalentemente dedicati per trattare i seguenti argomenti:

- A) contenuti necessari della documentazione progettuale da presentare ai fini della valutazione del progetto antincendio utilizzando il Codice di Prevenzione Incendi;
- B) principali motivi ostativi ai fini del rilascio del parere favorevole (EP) e/o all'esito favorevole dei controlli di PI (SCIA);
- C) principali criticità riscontrate, per quanto di competenza, a seguito dell'attività nei Gruppi di Vigilanza integrata COVID19;
- D) informazione/divulgazione in materia di prevenzione incendi e sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro in genere.

I suddetti Funzionari saranno contattabili con le modalità di cui alla nota prot. n° 3020 del 10.03.2020, ossia attraverso l'utenza Skype "**Comando Pesaro Urbino 02**", o previo appuntamento da fissare mediante i consueti canali telefonici e telematici:

- ✓ Tel. Ufficio Prevenzione Incendi: 0721 0721.4088263
- ✓ Email PEC: [com.pesarourbino@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.pesarourbino@cert.vigilfuoco.it)
- ✓ Email PEC (Uff. Prevenzione Incendi): [com.prev.pesarourbino@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.prev.pesarourbino@cert.vigilfuoco.it).

Cordiali saluti.

Il Comandante  
Lorenzo ELIA  
(firma digitale ai sensi di legge)

RP/